

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sezione della Persona e della Famiglia composta dai Sigg. Magistrati:

RICCIARDI dott. Rosaria Presidente

CORSETTI dott. Germana Consigliere rel.

RUSSO dott. Paolo Consigliere

Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3475 dei Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2012

tra

Ve.Gi., elett.te dom.to in Roma, Via (...) presso l'avv. L.Ca., che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso in appello

Appellante principale e

Ad.Al., elett te dom.ta in Roma, Via (...) presso lo studio legale Pe. - Ri., rappresentata e difesa dall'Avv. An.De., per procura a margine della memoria difensiva

Appellata

Appellante incidentale

Con la partecipazione del P.G. in sede.

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 11/03 - 6/06/2011 MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 11/03 - 6/06/2011, il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, proposta con ricorso depositato il 16/7/2004, da Ve.Gi. nei confronti di Ad.Al., con la quale aveva contratto matrimonio il 10/9/1994, e sulla domanda riconvenzionale di quest'ultima:

- ha pronunciato la separazione personale dei due coniugi;

- ha affidato il figlio minore Fr. (n. (...)) ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della potestà;

- ha disposto che il figlio viva presso la madre e che l'altro genitore possa vederlo e tenerlo con sé ogni volta che lo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del minore e, comunque, almeno due pomeriggi a settimana (in difetto di accordo il martedì ed il venerdì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00); a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica

sera; per una settimana durante le vacanze natalizie, comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno; per venti giorni, anche non consecutivi, durante l'estate; a Pasqua e te altre festività ad anni alterni;

- ha respinto la domanda di addebito formulata dalla Ad.;

- ha assegnato alla moglie la casa coniugale, sita in Roma, Via (...);

- ha determinato in Euro 1.100,00 mensili, l'ammontare dell'assegno dovuto dal Ve. alla Ad. a titolo di mantenimento per il figlio minore, con decorrenza dal novembre 2004, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, attestate da idonea documentazione e concordate tra le parti;

- ha respinto la domanda di assegno per il proprio mantenimento proposta dalla resistente; - ha compensato Se spese di lite.

Avverso tale provvedimento, con ricorso depositato il 14/6/2012, ha proposto appello il Ve., chiedendo la parziale riforma della sentenza con le conclusioni riportata in epigrafe.

La resistente, costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'appello e, in via incidentale, ha chiesto a sua volta la riforma della sentenza, come sopra riportato.

Il P.G. ha concluso, esprimendo parere favorevole alla conferma del provvedimento impugnato.

Disposta la produzione di documentazione fiscale e reddituale ampia ed aggiornata, con termine per il deposito di documenti, note e repliche, dopo un rinvio per astensione del difensore dell'Ad., all'udienza del 6/11/2014 procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti ed il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

L'appellante principale si duole:

a) che, nell'applicare i criteri previsti per la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, il Tribunale non abbia affatto considerato, se non in termini formalistici, almeno tre dei parametri previsti dall'art. 155 c.c., ovvero il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza, le attuali esigenze del figlio e le risorse economiche di entrambi i genitori, non tenendo conto che:

- relativamente al primo parametro, le parti, in costanza di matrimonio, non avevano mai avuto un elevato tenore di vita, limitandosi al godimento dei beni essenziali o poco più, senza concedersi alcuna spesa di tipo voluttuario, disponendo fin dal matrimonio a titolo gratuito dell'abitazione

coniugale, situata in una zona altamente popolare di Roma, non frequentando locali mondani o circoli sportivi di rilievo, godendo solo sporadicamente di vacanze organizzate e andando in vacanza quasi esclusivamente nei soggiorni nelle rispettive abitazioni di famiglia in Cappadocia (AQ), ed infine beneficiando di prestazioni mediche gratuite in virtù della sua qualifica di medico ospedaliero;

- relativamente alle esigenze di vita del figlio, il minore, alla data della separazione, aveva esigenze ben poco incidenti se non addirittura insignificanti, frequentando la scuola materna ed essendo stato iscritto presso un istituto pubblico (solo dopo la separazione era stato iscritto dalla madre, senza

alcuna preventiva consultazione, presso l'istituto scolastico privato Suore Missionarie Sacro Cuore di Gesù), non praticando alcun genere di attività sportiva, possedendo un abbigliamento semplice ed ordinario, ed essendo esclusivamente affidato alle cure dei rispettivi nonni e non disponendo i genitori di baby sitter o di un aiuto domestico, con spese quantificabili nell'ordine massimo di Euro 400,00 mensili, comprese le spese alimentari e di abbigliamento;

- in ordine infine alle risorse economiche dei genitori, in violazione del principio di proporzionalità, l'assegno posto a suo carico era eccessivamente oneroso (pari a circa 1/3 del suo reddito), mentre l'odierna appellata: al momento della separazione (settembre 2004) era rimasta in possesso dell'importo di circa Euro 54.000,00, pari ad oltre metà del saldo giacente sul conto corrente cointestato con il marito (da cui quest'ultimo aveva prelevato la minor somma di Euro 50.000,00, in seguito destinata all'acquisto della propria abitazione, pur avendo diritto ad un prelievo superiore, in ragione del fatto che aveva contribuito con redditi maggiori alla formazione di tali risparmi); disponeva di un cospicuo reddito quale dipendente ACI; beneficiava gratuitamente della casa familiare, non essendo stata provata la corresponsione ai propri genitori di Euro 1.000,00 mensili a titolo di canone per la casa familiare, di cui durante il coniugio aveva usufruito gratuitamente (essendosi limitata produrre bonifici bancari e ricevute per le sole annualità 2004 e 2005); da ultimo, era emerso che la stessa, con atto 30/4/2010 aveva acquistato un immobile in Roma per l'importo di Euro 383.136,00 (chiedendo un mutuo di soli Euro 150.000,00), godendo anche della redditività del box a lei intestati, ed infine, con un comportamento valutabile ex art. 116 comma 2 c.p.c., indice del tentativo di dissimulare quelle che sono le sue reali condizioni economiche, nel corso del procedimento di primo grado aveva inizialmente omesso di depositare la documentazione fiscale e bancaria e, solo a seguito di un nuovo ordine di deposita di tale documentazione, aveva prodotto i richiesti documenti, anche se in modo parziale ed incompleto;

b) che il Tribunale, includendo tra le spese straordinarie anche le spese scolastiche, sportive e ricreative, non abbia limitato le stesse a ciò che oggettivamente costituisce una spesa di carattere saltuario o del tutto imprevedibile (come le ripetizioni o l'apparecchio ortodontico), considerando invece spese extra numerose voci che avrebbero dovuto costituire oggetto dell'assegno di mantenimento;

c) che sia stata disattesa la sua richiesta di restituzione dei propri beni ed indumenti personali rimasti all'interno dell'abitazione dopo il cambio della serratura dell'appartamento effettuato dalla Ad. nonostante le prove testimoniali sul punto e la stessa mancata contestazione della controparte

L'appellante incidentale, invece, lamenta che il Tribunale abbia respinto la domanda di assegno di mantenimento nei suoi confronti, non considerando la accresciuta disparità reddituale dei due coniugi e l'attività professionale privata svolta dal marito, che gli ha consentito di acquistare in contanti un Immobile di 79 mq. da adibire presumibilmente a studio medico e tre immobili in una località di villeggiatura montana.

Chiede inoltre che, stante le accresciute esigenze del minore per l'età e l'incremento dei tempi di permanenza presso la madre, per il mancato rispetto da parte del Ve. delle previsioni della sentenza che regolamentano il rapporto padre - figlio, il contributo a carico del padre sia aumentato ad Euro 1.500,00 e che, non intendendo il coniuge provvedere al rimborso del 50% delle spese straordinarie, il relativo pagamento sia posto a carico dei genitori senza obbligo di accordo.

L'appello principale è infondato, mentre quello incidentale è meritevole di parziale accoglimento.

Dall'esame degli atti di causa emerge che il Ve., medico specializzato in geriatria, dirigente medico presso l'Ospedale Sant'Eugenio di Roma dal 2001 e membro della Commissione medica superiore e

di invalidità civile presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze dal giugno 2003, ha dichiarato per il 2003 un reddito lordo di Euro 45.406,00 (corrispondente ad un reddito netto di Euro 32.184,00 e ad Euro 2.682,00 mensili); per il 2004 un reddito lordo di Euro 55.858,00, di cui Euro 45.648,00 per il lavoro dipendente ed Euro 10.212,00 per l'attività assimilata (corrispondente ad Euro 38.639,00 netti e ad Euro 3.219,91 mensili); per il 2007 un reddito lordo di Euro 66.881,00, di cui Euro 58.426,00, per il lavoro dipendente, Euro 5.418,00 per attività assimilata ed Euro 2.188,00 per attività di lavoro autonomo (corrispondenti ad Euro 46.296,00 netti e ad Euro 3.858,00 netti); per il 2008 un reddito lordo di Euro 70.954,00 (corrispondente ad Euro 49.382,00 e ad Euro 4.115,00 mensili); per il 2009 un reddito lordo di Euro 71.946,00, di cui Euro 61.369,00 per lavoro dipendente, Euro 7.726,00 per attività assimilata ed Euro 1.875,00 per lavoro autonomo (corrispondente ad Euro 49.691,00 e ad Euro 4.140,91 mensili); per il 2010 un reddito lordo di Euro 76.269,00, di cui Euro 67.426,00 per lavoro dipendente ed Euro 7.773,00 per attività assimilata (corrispondente ad un reddito netto di Euro 52.124,00 e ad Euro 4.343,66 mensili); per il 2011 un reddito lordo di Euro 82.402,00, di cui Euro 64.458,00 da lavoro dipendente, Euro 16,542,00 per attività assimilata (corrispondente ad Euro 56,528,00 netti e ad Euro 4.710,66 mensili) e per il 2012 un reddito lordo di Euro 77.049,00, di cui Euro 66.407,00 da lavoro dipendente ed Euro 10.642,00 da attività assimilata (corrispondente ad un reddito netto di Euro 52.670,00 e mensile di Euro 4,389,00) (v. dichiarazioni dei redditi in atti).

Dal punto di vista patrimoniale, poi, dagli atti si evince che. mentre lo stesso, ancora nel 2004, non aveva proprietà immobiliari (v. dichiarazione dei redditi dei 2005), nel 2005 ha acquistato un immobile di 6 vani, con relativa pertinenza, nel Comune di Ciampino per l'importo di Euro 227.000,00 (pagando a titolo di caparra Euro 54.000,00, v. contratto preliminare in atti) e per il quale ha contratto un mutuo con rate semestrali di circa Euro 5.700,00 (v. estratti conto in atti); nel 2007 due piccoli immobili in Cappadocia (AQ) tenuti a disposizione; il 26/10/2010, dopo avere ottenuto un finanziamento di Euro 15,.500,00 per il quale paga Euro 352,82 mensili, un locale uso magazzino in Ciampino, di 79 mq. al prezzo di Euro 48.000,00, interamente corrisposti (v. contratto in atti), e nel 2011 un altro piccolo immobile in Cappadocia, tenuto anch'esso a disposizione (v. dichiarazioni dei redditi 2008, 2010 e 2011), acquistato dopo avere ottenuto il 14/9/2011 un prestito da privati (tali Br.Ca. e Ze.Li.) di Euro 20,000,00, restituito pagando la somma di Euro 400.00 mensili (v. estratti conto)

Dall'esame, poi, degli estratti conto bancari dell'unico conto corrente in atti intestato ai Ve. emergono essenzialmente entrate derivanti dal rapporto di lavoro con la ASL RMC (e, nel 2012, anche con l'Azienda ospedaliera S. Camillo) e dalla convenzione con il Ministero del Tesoro. Non mancano tuttavia anche saltuari versamenti in contanti e le spese sono pressoché corrispondenti alle entrate, tant'è che alla data del 30/9/2013 il saldo era di Euro 2.621,85.

Infine, pur producendo una visura del PRA da cui emerge l'acquisto il 6/5/2010 di una vettura (...) per l'importo di Euro 8.670,00 (per la quale paga rate mensili di Euro 125,90), dall'estratto conto

emerge che il 20/10/2011 è stato emesso un bonifico per l'assicurazione della vettura (...), acquistata dal padre il 12/11/2009 per l'importo di Euro 26.500,00 (v. visura PRA depositata dalla appellata).

Quanto alla Ad., funzionario presso l'ACI di Roma, emerge dagli atti che per il 2003 la stessa ha dichiarato un reddito lordo di Euro 29.888,00 (corrispondente ad Euro 23.516,00 e ad Euro 1.959,66 mensili); per il 2007 un reddito lordo di Euro 34.642,00 (corrispondente ad un reddito netto di Euro 26.647,00 e di Euro 2.220,00 mensili); per il 2008 un reddito lordo di e 35.783,00 (corrispondente ad Euro 27.146,00 netti); per il 2009 un reddito lordo di Euro 36.194,00 (corrispondente ad Euro 27.629,00 netti); per il 2010 un reddito lordo di Euro 39.799,00 (corrispondente ad un reddito netto di Euro 30,493,00 e mensile di Euro 2,531,08); per ii 2011 un

reddito lordo di Euro 37,130,00 (corrispondente ad un reddito netto di Euro 29.072,00); per il 2012 un reddito lordo di Euro 36.059,00 (corrispondente ad un reddito netto di Euro 28.283,00 e ad Euro 2.356,91 mensili).

Dal punto di vista patrimoniale, la appellata era comproprietaria sin dal 2003 di un box e proprietaria esclusiva di un altro, sempre in Roma ed il 30/4/2010 ha acquistato un immobile di 5 vani ed un box in Roma al prezzo di Euro 368.400,00, contraendo un mutuo trentennale dell'importo di 150.000,00, per la cui restituzione paga un rateo di Euro 644,00 mensili, oltre ad un rateo di Euro 321,61 mensili per un finanziamento richiesto all'Acì di Euro 18.000,00.

La Ad., poi, che durante la convivenza matrimoniale aveva usufrutto con il coniuge gratuitamente della casa familiare, di proprietà del padre, nei corso del giudizio di primo grado ha prodotto un contratto di locazione, registrato il 9/8/2004 (immediatamente dopo il deposito da parte del coniuge del ricorso per separazione) prevedente un canone di Euro 1.000,00 mensili, ed una serie di ricevute per detti importi in favore dei genitori e successivi bonifici.

Dagli estratti conto in atti non emergono altre entrate oltre lo stipendio e l'assegno del coniuge, mentre risultano, oltre alle spese ordinarie e ai pagamenti del mutuo, una serie di versamenti in favore dei genitori a titolo di "restituzione somme prestate", per cui il saldo al 31/12/2013 è di Euro 4.097,30.

Valutata, dunque, complessivamente la condizione delle parti, rileva la Corte come, tenuto conto del tenore di vita dei due coniugi così come emergente dai redditi goduti dagli stessi all'epoca della separazione, non sussistono i presupposti per modificare le statuizioni economiche assunte dal Giudice di primo grado.

Se è vero, infatti, che il Ve. ha sempre goduto di un reddito maggiore rispetto a quello della moglie e che io stesso, che non aveva alcun immobile di proprietà, è divenuto via via proprietario di due immobili in Ciampino (oltre la pertinenza) e di tre unità immobiliari in Cappadocia, è anche vero che lo stesso è gravato da spese fisse per la restituzione del mutuo e dei vari finanziamenti per circa Euro 1.500,00 mensili e corrisponde alla moglie per il mantenimento del figlio Fr. (n. (...)) un contributo che, rivalutato ad oggi, è di circa Euro 1.300,00. Né vi è prova che lo stesso percepisca entrate costanti e di rilevante consistenza per l'espletamento di attività di natura privata.

La Ad., da parte sua, è comproprietaria e proprietaria esclusiva di due box in Roma che avrebbe potuto negli anni porre a reddito e, anche se appare dubbia la coincidenza della conclusione del contratto di locazione con i genitori con (a separazione dal coniuge, la circostanza che, come il coniuge, abbia potuto usufruire di consistenti risparmi risalenti all'epoca del matrimonio (oltre Euro 50.000,00), le ha consentito di affrontare adeguatamente tale spesa, tant'è che nel 2010, contraendo un mutuo solo per circa la metà del prezzo, ha potuto acquistare un immobile in Roma, con relativa pertinenza, che ha rappresentato un accrescimento del suo patrimonio personale.

Ne deriva che, per quanto riguarda il riconoscimento dell'assegno per il mantenimento del coniuge, il cui presupposto, oltre alla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente e alla sussistenza di una disparità economica tra le parti, è la non titolarità, da parte di quest'ultimo, di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (v. tra le tante Cass. 16/12/2004 n. 23378), non deve essere riconosciuta alcuna integrazione in favore della Ad., la cui domanda deve essere respinta.

Ugualmente infondata è la domanda del Ve. di riduzione del contributo per il mantenimento del figlio, in quanto, secondo un principio costantemente affermato e che ora trova espressione nell'art.

316 bis c.c. (inserito dall'art. 40 del D.lvo n. 154/2013), "I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo".

Né il contributo può essere diminuito per il solo fatto che la madre ha comunque entrate sufficienti al mantenimento del minore, in quanto, come ha più volte ribadito la Corte Suprema, la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun genitore per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole "non si fonda, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge. Pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore" (v. Cass. 2/8/2013 n. 18538, n. 1607/2007).

A ciò deve aggiungersi che anche se all'epoca della separazione i due genitori erano soliti avere un tenore di vita modesto (tant'è che hanno potuto effettuare consistenti risparmi), il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del soggetto che richiede l'assegno deve essere riferito alle effettive potenzialità economiche dei coniugi e non a quello eventualmente più morigerato, frutto di tolleranza, imposizione o anche solo di accordo (v. Cass. n. 6660/01 e 6/10/2005 n. 19446, in motivazione).

Nel contributo di mantenimento per il figlio, inoltre, rientra anche la compartecipazione alle spese generali (utenze, condominio, collaborazione domestica, etc.), atteso che il genitore collocatario deve sostenere con incidenza prevalente delle spese, per l'alloggio e per l'organizzazione domestica, che persistono senza soluzione di continuità, e che non può essere escluso per i periodi nei quali il minore non è presente, sia perché il diritto - dovere dell'altro genitore di tenere i figli presso di sé per taluni periodi potrebbe non essere esercitato in concreto sia perché sarebbe estremamente difficile, in relazione ai periodi nei quali è previsto che i figli vadano a stare con il genitore non collocatario, eliminare le spese generali predette, v. Cass. 25/5/2007 n. 12308, n. 566/2001 etc.).

Inoltre, anche se il figlio della coppia aveva poco meno di sei anni all'epoca della separazione, l'entità del contributo era ed è giustificata dal tenore di vita familiare, dalle risorse economiche dei genitori (senza dubbio superiori per quanto riguarda il padre) e dai maggiori tempi di permanenza di quest'ultimo presso la madre, che se ne è occupata in via principale.

Quanto alle spese straordinarie, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, deve essere confermata la previsione del Tribunale che ha posto a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese "mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive e ricreative", dovendo ritenersi escluse dal mantenimento ordinario, non solo le spese relative ad eventi assolutamente imprevedibili ed ipotetici (come, ad es. per interventi chirurgici, apparecchi odontoiatrici, viaggi di studio), ma anche quelle che, secondo nozioni di comune esperienza, pur non afferendo alla soddisfazione delle esigenze della vita quotidiana (come il vitto ed il vestiario

comune), costituiscono esborsi prevedibili o addirittura certi, come, appunto, le spese scolastiche (necessarie anche in caso di istruzione pubblica, per tasse e libri scolastici), le spese mediche, generiche o specialistiche, che rientrano nella normalità, anche solo per controlli periodici o di routine, e Se spese per attività sportive (ad es. per la frequenza di uno sport a livello non agonistico e per la relativa attrezzatura), o ricreative (ad es. per gite, per telefoni cellulari etc.).

Esaminando, poi, la richiesta della Ad. di aumento del contributo per il mantenimento ordinario e di modifica del regime relativo alle spese straordinarie, ritiene la Corte che, valutate le condizioni

economiche delle parti e chiarito come sopra il concetto di spese straordinarie, esulanti dal mantenimento ordinario, l'entità dello stesso, rivalutatosi nel tempo, debba essere ritenuta tutt'ora adeguata, pur tenuto conto all'accrescimento dell'età del ragazzo e delle sue maggiori esigenze.

In ordine, invece, alla richiesta dell'appellata di previsione di un rimborso obbligatorio delle spese predette, è avviso della Corte che essa possa trovare solo parziale accoglimento, richiamando il principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale "occorre distinguere il concetto di "spese straordinarie" da quello di "decisioni di maggiore interesse" per cui ... non vi è a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione con l'altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implicino decisioni di maggiore interesse dei figli" (v. Cass. 28/1/2009 n. 2182, in motivazione).

La statuizione del Tribunale, dunque, deve essere solo parzialmente riformata prevedendo che debbano essere concordate le spese straordinarie che coinvolgono decisioni di maggiore interesse (come l'iscrizione ad una scuola privata, l'iscrizione a più di una attività sportiva, gite scolastiche all'estero, etc.) essendo sufficiente per le altre (come le spese scolastiche di iscrizione ad una scuola pubblica, la mensa, i libri e le spese mediche necessarie, generiche o specialistiche e l'iscrizione ad un'attività sportiva) la previa documentazione.

In ordine, infine, alla doglianza concernente la restituzione in favore del dott. Gi.Ve. dei beni ed effetti personali di proprietà esclusiva rimasti all'interno dell'abitazione coniugale a seguito dell'estromissione dalla casa familiare, ritiene la Corte che la relativa domanda, effettivamente non esaminata dal Tribunale, debba essere respinta. Ed infatti sebbene non risulti dagli atti che la difesa della Ad. abbia mai eccepito nel giudizio di primo grado (diversamente da quanto fatto in appello) il difetto di connessione ai sensi dell'art. 40 c.p.c. (che consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione, ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. (v. tra le tante, Cass. 8/9/2014 n. 18370), ed emerge, anzi, che è stata anche espletata urta prova testimoniale per accertare la circostanza dell'improvviso cambio di serratura della casa coniugate e della mancata restituzione degli effetti personali dell'appellante, tuttavia i testi hanno potuto solo riferire "de relato" il fatto che il Ve. non poté rientrare in casa (v. testi Di., compagno della sorella dell'appellante, Pa. e Sp., colleghi, Co., amica e psicoterapista dello stesso e Ve.Fe., padre) - circostanza, peraltro, nemmeno contestata - e, alcuni, anche il fatto che parie degli oggetti venne rinvenuta all'interno di sacchi in garage oppure, nel caso della Co., fatti trovare in una busta della spazzatura davanti la casa della stessa, ma non è stata raggiunta la prova di quali fossero individualmente i beni, di proprietà dei Ve., tra quelli indicati nell'elenco allegato agli atti, che non sono stati oggetto della restituzione di cui sopra. Né consente di supplire a ciò la mancata contestazione da parte della Ad. della circostanza della sostituzione della serratura e dei non avere consentito l'immediato rientro in casa del coniuge per ritirare effetti personali ed attrezzature.

La sentenza deve essere dunque parzialmente riformata nei limiti di cui sopra.

La parziale reciproca soccombenza ed i margini di opinabilità nella valutazione delle condizioni economiche delle parti consigliano infine l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, respinge l'appello principale e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 11/03 - 6/6/2011 emessa nei confronti di Ve.Gi. e di Ad.Al., che per il resto conferma, dispone che le spese straordinarie debbano essere

concordate solo se relative a decisioni di maggiore interesse per il figlio, come precisato in motivazione, essendo sufficiente per le altre la previa documentazione.

Compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma il 15 aprile 2015. Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2015.